

Serie “Guide pratiche della Direzione Regionale Emilia-Romagna”

Studenti e fisco

Guida alla disciplina Irpef



Studenti e fisco

Guida alla disciplina Irpef

SOMMARIO

1. Borse di studio: principi generali	pag. 3
1.1 Determinazione del reddito	pag. 3
1.2 Esenzioni	pag. 3
2. Premi per particolari meriti artistici e scientifici	pag. 5
3. Deduzioni e detrazioni	pag. 5
3.1 Deduzioni per erogazioni liberali	pag. 5
3.2 Deduzioni per il riscatto della laurea	pag. 6
3.3 Detrazioni per spese di istruzione	pag. 6
3.4 Detrazioni per erogazioni liberali	pag. 8
3.5 Detrazioni per canoni di locazione	pag. 8
4. Studenti universitari: lo “Sportello registrazioni affitti”	pag. 9
5. Norme generali ISEE	pag. 10

1. BORSE DI STUDIO - PRINCIPI GENERALI

La tipologia di reddito che, più frequentemente, è legata alla “formazione” è rappresentata dai redditi assimilati al lavoro dipendente. Rientrano infatti in tale categoria (art. 50, comma 1, lett. c) del Dpr 917/1986, di seguito Tuir) le borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, corrisposte a **soggetti fiscalmente residenti**, a meno che non sia prevista un’**esenzione** specifica.

La percezione di una borsa di studio dà origine ad un reddito “assimilato” quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente. Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che le borse di studio corrisposte ai “tirocinanti”, danno origine a redditi “assimilati” propri perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro (ris. n. 95/E/2002).

Ai fini della tassazione delle borse di studio percepite da soggetti **non residenti** in Italia occorre verificare la residenza del **soggetto erogante**:

- se è residente in Italia, anche nell’ipotesi in cui l’attività di studio sia svolta all’estero, la borsa di studio è tassata in Italia (art. 23, comma 2, lett. b del Tuir);
- se è residente in un Paese diverso dall’Italia, la borsa di studio è tassata nel Paese di residenza del percettore, salvo disposizioni contrarie stabilite nelle norme convenzionali.

1.1 Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito, si applicano le disposizioni relative al reddito di lavoro dipendente, comprese le detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir riportate al periodo dedicato allo studio. In particolare, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista (circ. n. 326/1997).



Borse di studio: dove indicarle nella dichiarazione dei redditi?

- Modello di dichiarazione 730/2014, quadro C, sez I
- Modello di dichiarazione Unico PF 2014, quadro RC, sez. I

1.2 Esenzioni

La normativa speciale prevede diverse esenzioni. La borsa di studio esente non concorre alla formazione del reddito: quindi, se chi la percepisce non ha altri redditi superiori ad euro 2840,51, può qualificarsi familiare fiscalmente a carico.

Non costituiscono reddito le borse di studio e/o assegni corrisposti:

- dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
- dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; l'esenzione è riconosciuta, in base all'art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca *post lauream* non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca (ris. n. 120/2010).
- nell'ambito del programma "Socrates" (esenzione prevista dall'art. 6, comma 13 della Legge n. 488/1999) comprese le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia **superiore a euro 7.746,85**; al riguardo, la circolare n. 238/E/2000 ha precisato che "qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato nella norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percipiente".
- ai sensi del Dlgs n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal DI n. 325/1994 convertito dalla Legge n. 467/1994 (ris. n. 338/2002).
- a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge n. 407/1998).
- per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall'osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del Dpcm n. 593/1993, dall'Enea e dall'ASI.
- dal governo italiano a cittadini **stranieri** in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3 lett. *d-ter* del Tuir) a decorrere dal 01/01/2007; tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell'ambito del programma *Erasmus Mundus* (ris. n. 109/2009).



Precisazioni

I benefici economici di cui al Dlgs n. 262/2007 corrisposti agli studenti meritevoli (di età compresa tra 14 e 18 anni) non danno origine a redditi imponibili. Essi, infatti, intendono stimolare ed accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale, non essendo quindi finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione (ris. n. 280/2009).

2. PREMI PER PARTICOLARI MERITI ARTISTICI E SCIENTIFICI

L'art. 67 del Tuir, relativo ai redditi diversi, contempla una varietà di figure reddituali, non collegate tra loro, la cui unica caratteristica comune è l'apporto di un incremento di ricchezza che non trova disciplina nelle altre norme; nell'ambito applicativo dei redditi "diversi" rientrano i "premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.". Tali premi costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Con riferimento ai premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali corrisposti ai soggetti **non residenti** l'art. 21 del modello OCSE stabilisce la **tassazione esclusiva** nel paese di residenza.



Premi per meriti artistici e scientifici: dove indicarli nella dichiarazione dei redditi?

- Modello di dichiarazione 730/2014, quadro D (redditi diversi), rigo D4
- Modello di dichiarazione Unico PF/2014, Fascicolo II, quadro RL (redditi diversi) sez. II A, rigo RL15

3. DEDUZIONI E DETRAZIONI

Per quanto riguarda le deduzioni e le detrazioni, occorre far riferimento principalmente agli artt. 10, 15 e 16 del Tuir, tenendo sempre presente il principio generale che guida la disciplina degli oneri (deducibili e detraibili) e cioè che essi sono deducibili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda sempre che **non** siano deducibili dai singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

3.1 Deduzioni per erogazioni liberali

In base all'art. 10, comma 1, lettera *l-quater* del Tuir, sono deducibili le erogazioni liberali a favore di università e fondazioni universitarie (di cui all'art. 59, comma 3, Legge 388/2000), di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblici ovvero enti di ricerca vigilati dal ministero dell'istruzione, università e ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.



Erogazioni liberali: dove indicarle nella dichiarazione dei redditi?

- Modello di dichiarazione 730/2014, quadro E, sez. II, rigo E26, codice 4
- Modello di dichiarazione Unico PF/2014, quadro RP, sez. II, rigo RP26, codice 4

3.2 Deduzione per riscatto della laurea

L'art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della **forma pensionistica obbligatoria** di appartenenza. Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circ. n. 7/2001). L'Agenzia, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della **buonuscita**.

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria; in questo caso, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest'ultimo, in base all'art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007 spetta la detrazione pari al 19% dell'importo pagato.



Riscatto della laurea: dove indicarlo nella dichiarazione dei redditi?

- Modello di dichiarazione 730/2014, quadro E, sez. II, rigo E21
- Modello di dichiarazione Unico PF/2014, quadro RP, sez. II, rigo RP21

3.3 Detrazioni per spese di istruzione

Il citato art. 15 consente una detrazione dall'imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull'importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (sono **compresi anche i Conservatori di musica** e gli istituti musicali pareggiati, si veda circ. n. 20/2011). Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l'agevolazione è ammessa **in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali**. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza dei seguenti corsi e master:

CORSI/MASTER AMMESSI ALLA DETRAZIONE	FONTE
Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall'ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.	circ. n. 7/1993
Corsi di dottorato di ricerca presso l'università.	ris. n. 11/2010
Corsi presso università libere; in questo caso, la circolare n. 11/1987 ha stabilito, per la determinazione dell'importo detraibile, un duplice criterio e cioè l'identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un'università statale e un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione.	circ. n. 11/1987
Master universitari: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati.	circ. n.101/2000 punto 8.2
Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell'istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio.	circ. n. 95/2000 punto 1.5.1
Corsi SSIS per l'abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, in quanto assimilabili ai "corsi d'istruzione universitaria".	ris. n. 77/2008
Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.	ris. n. 6/2007
Spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario.	ris. n. 87/2008

N.B. Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell'art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è **fuori corso**



Spese di istruzione: dove indicarle nella dichiarazione dei redditi?

- Modello di dichiarazione 730/2014, quadro E, sez. I, righe da E8 a E12, codice 13
- Modello di dichiarazione Unico PF 2014, quadro RP, righe da RP8 a RP14, codice 13



Precisazioni

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Va infine precisato che la detrazione in esame deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le altre spese accessorie, sostenute per il compimento degli studi, quali, l'acquisto di materiale didattico (risoluzione del 17/6/1980 n. 803). Al pari, non sono detraibili i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero (circ. n. 39/2010).

3.4 Detrazioni per erogazioni liberali

In base all'art. 15, comma 1, lettera *i-octies*) del Tuir, sono detraibili le erogazioni liberali a favore degli **istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale; tale detrazione, a differenza della precedente, **è personale** e non spetta se sostenuta nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.



Detrazioni per erogazioni liberali: dove indicarle nella dichiarazione dei redditi?

- Modello di dichiarazione 730/2014, quadro E, sez. I, righe da E8 a E12, codice 31
- Modello di dichiarazione UnicoPF/2014, quadro RP, righe RP8 a RP14, codice 31

3.5 Detrazioni per canoni di locazione

La normativa del Tuir (artt. 15 e 16) prevede, in caso di contratto di locazione di immobili **abitativi**, alcune detrazioni a favore del conduttore; esse, ovviamente, non si cumulano: il contribuente può scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla Legge. Devono essere sempre rapportate alla durata del contratto ed alla percentuale di intestazione.

Nello schema seguente sono sintetizzate le detrazioni che possono interessare gli **studenti**.

Chi	Quale contratto	Quanto	Come
1) Inquilini che utilizzano l'immobile come abitazione principale*	Tutti i contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 <i>Contratti liberi</i>	Reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, 300 euro. Reddito complessivo fino a 30.987,41 euro, 150 euro.	In dichiarazione dei redditi. Nel 730/2014, quadro E, sez. V rigo E71 codice 1; in Unico PF 2014 Quadro RP, rigo RP71 codice 1.
2) Inquilini che utilizzano l'immobile come abitazione principale*	Tutti i contratti stipulati o rinnovati ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge 431/1998 <i>Contratti convenzionali</i>	Reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, 495,80 euro. Reddito complessivo fino a 30.987,41 euro, 247,90 euro.	In dichiarazione dei redditi. Nel 730/2014, quadro E, sez. V rigo E71 codice 2, in UNICO PF2014 Quadro RP, rigo RP 71 codice 2.
3) Inquilini di età compresa tra i 20 e 30 anni che utilizzano l'immobile come abitazione principale (*)	Tutti i contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 sempre che immobile diverso da quello in cui risiedono i genitori	Reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, 991,60 euro. L'agevolazione spetta per i primi 3 anni	In dichiarazione dei redditi. Nel 730/2014, quadro E, sez.V, rigo E 71 codice 3, In UNICO PF2014 Quadro RP, rigo RP 71, codice 3.
4) Studenti universitari fuori sede (**)	I contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, i contratti di ospitalità /assegnazione in godimento/ locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.	La detrazione è pari al 19% dei canoni effettivamente pagati (l'importo massimo della spesa è di 2.633,00 euro); il contratto può essere intestato ai genitori. 2.633 euro è il limite massimo per contribuente anche nell'ipotesi in cui il genitore sostenga le spese per più contratti con riferimento a più figli fiscalmente a carico. Se i genitori hanno a carico 2 figli universitari la detrazione spetta a entrambi nel limite di 2.633 euro per contribuente.	In dichiarazione dei redditi. Nel 730/2014, righe da E8 a E12 (altre spese) codice 18, in UNICO PF 2014 Quadro RP, righe da RP8 a RP14 (altre spese), codice 18.

* A differenza delle altre detrazioni, le detrazioni indicate ai numeri 1, 2, 3, possono dare origine a un rimborso, se non trovano capienza nell'imposta lorda (diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente).

** La detrazione (esclusa per la sublocazione) compete a condizione che l'Università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, sito in un'altra provincia rispetto a quella di residenza. L'unità immobiliare locata deve essere ubicata nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero in Comuni limitrofi. Attenzione: dal 1°

gennaio 2012 anche gli studenti universitari italiani che seguono corso di laurea nell'Unione Europea possono fruire della detrazione di cui al punto 4 (art. 15, lett.i-sexies del Tuir)

4. STUDENTI UNIVERSITARI: UNO SPORTELLO PER REGISTRARE I CONTRATTI DI AFFITTO

Registra il contratto d'affitto, essere in regola non è mai stato così facile, questo lo spot realizzato dalla Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, per promuovere l'avvio, a Bologna, di uno sportello dedicato agli studenti universitari per la registrazione dei contratti di locazione.

Con la Legge sulla “cedolare secca” (Dlgs n. 23/2011) gli studenti hanno interesse a fare emergere “gli affitti in nero”: la denuncia di una locazione “nascosta al Fisco” permette infatti all'affittuario di beneficiare di un contratto regolare della durata di quattro anni, più ulteriori quattro, con un canone di locazione pari al triplo della rendita catastale (notevolmente inferiore a quello di mercato).

Lo Sportello Registrazioni Affitti è stato attivato anche nei Poli di Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

A dicembre 2013 Agenzia delle Entrate, Ateneo di Bologna, e Comuni di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini hanno rinnovato l'accordo sul progetto Sportello Registrazione Affitti, con un'importante novità:

- studenti e docenti stranieri possono richiedere l'attribuzione del codice fiscale presso gli sportelli attivi nei Campus dell'Università.

Sportello Registrazione Affitti

Informazioni dettagliate sullo Sportello Registrazione Affitti sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/?id=6441>

5. Norme generali ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Bisogna infine ricordare che per godere di prestazioni pubbliche scontate (esenzioni dai ticket sanitari, libri di testo gratuiti o semigratuiti, alcune borse di studio, agevolazioni sulle tasse universitarie, scuola bus), l'interessato deve compilare il cosiddetto “modulo ISEE”: si tratta di una autocertificazione riguardante la consistenza del patrimonio e dei redditi del proprio nucleo familiare. Successivamente, con l'assistenza di un patronato, bisogna trasmettere l'istanza all'INPS.

La dichiarazione è un atto formale che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Il controllo formale sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE spetta agli enti che erogano le prestazioni (Comuni, Università ecc.). I casi dubbi vengono segnalati alla Guardia di Finanza. Sono possibili controlli sia sui redditi dichiarati, sia sull'entità del patrimonio.

A cura dell'Ufficio Fiscalità generale della Direzione Regionale Emilia-Romagna:

Adriana Linaroli e Sonia Tripaldi

Editing a cura di Pierluigi De Rosa

In copertina: foto di Daniel Gasienica